

R.G. 3294/2018 V.G.

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

letto il piano del consumatore datato 14/3/2018, proposto da IULIANO FRANCESCO il 7/6/2018;

visto il provvedimento presidenziale di assegnazione del 26/6/2018;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Dott.ssa Simona Natoli, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-bis. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione ex art. 12 bis comma 2.;

visto l'art. 12 bis L. cit.;

**FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12 settembre 2018, ore 10:30;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento;



dispone che, nel medesimo termine, il piano ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Dott.ssa Simona Natoli.

Palermo, 28/6/2018

**Il Giudice delegato**

*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*



AVV. GAIA MATTEINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
90141 PALERMO- VIA B. MARCELLO, 30  
50127 FIRENZE - PIAZZA P. MASCAGNI, 55  
TEL E FAX 091 2511047

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE**  
**PROCEDIMENTO N. 4776/2015 V.G.**

**Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di  
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3**

Il sig. Francesco Iuliano, nato a Isola di Capo Rizzuto, il 12/1/1965, C.F.LNIFNC65A12E339V, residente in Borgetto (PA), contrada Randazzo snc, elettivamente domiciliato in Palermo, via Brunetto Latini, 11, presso lo studio dell'avv. Gaia Matteini, che lo assiste e rappresenta giusta procura in calce all'istanza di nomina, già in atti

**PREMESSO CHE**

- il sig. Iuliano versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della L. 3/2012;

- lo stesso non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1, R.D. 16/3/1942, n. 267 e ss.mm.;

- lo stesso, avendo intenzione di avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dall'art. 7, comma 1 bis, che prevede la possibilità, per il consumatore, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, di **accedere a un piano di pagamento** contenente le previsioni di cui al comma 1, in data 19.12.2015 presentava, per il tramite dello scrivente patrocinio, istanza di nomina di Organismo di Composizione della Crisi, illustrando e documentando entità e ragioni della propria situazione di sovraindebitamento;

- In data 31.12.2015 il procedimento era assegnato al dott. Corsini;

**-Solo in data 9 maggio 2016 lo scrivente patrocinio riceveva la comunicazione dell'avvenuta nomina del professionista (tanto che, il 5.5.2016, aveva rappresentato al Giudice Delegato l'impellenza della nomina, ignorando che, invece, il Giudice vi aveva già provveduto)**, che provvedeva immediatamente a comunicare a quest'ultimo;

- il dott. Tedesco, al quale lo scrivente patrocinio aveva già rimesso la documentazione allegata all'istanza, ed anche quella successiva alla presentazione della stessa, formalizzava,

in data 20.9 u.s., la propria rinuncia all'incarico;

- in data 27.9.2016, l'avv. Matteini presentava istanza di sostituzione;

- il Tribunale conferiva l'incarico all'O.C.C. costituitosi presso l'Ordine dei Commercialisti di Palermo;

- l'OCC Palermo nominava la dott.ssa Simona Natoli, nata a Palermo il 12.07.1982, Codice Fiscale NTLSMN82L52G273W, con studio a Palermo in Via G. La Farina n.11, che provvedeva alla redazione della relazione ed attestava la fattibilità del piano proposto dal sig. Iuliano;

- in data **16.5.2017**, tale Relazione era consegnata da OCC Commercialisti Palermo;

- nella stessa data la scrivente depositava telematicamente la Proposta di Piano, unitamente alla relazione del Professionista incaricato, ed alla documentazione successiva alla istanza di nomina, e, quindi, non ancora allegata al fascicolo telematico;

- con provvedimento del 3/7/2017, a firma della dott.ssa Flavia Coppola, veniva dichiarata la inammissibilità della proposta del sig. Iuliano, con la motivazione che: *“la durata indicata nel piano per la sua eventuale esecuzione non è coerente con la funzione economico sociale delle procedure disciplinate dalla legge n.3/2012. Si ritiene, invero, che nonostante la legge n. 3/2012 non ponga alcun limite temporale, deve applicarsi, quantomeno in via tendenziale, il termine quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del concordato preventivo (con cui le due procedure di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento condividono la causa). E ciò non soltanto per l'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo contenuto nell'art. 111 Cost. ed il parametro previsto dalla L. 89/01 in tema di durata delle procedure concorsuali (nell'ambito delle quali sono espressamente ricondotte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), ma anche alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 1521/2013 che, nel definire la causa concreta del concordato, hanno individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione dei creditori. Ciò, d'altronde, è in linea con il fine immediato perseguito dalla legge, che tende al risanamento della posizione economica del debitore e alla possibilità di un nuovo inizio, per consentirgli di tornare a svolgere un ruolo economico attivo (fresh start) [...] A ciò va aggiunto che il piano prevede una ingiustificata diversità di trattamento tra i creditori chirografari, sia in termini di tempo che di percentuale di soddisfacimento. Tenuto conto della medesima causa che accomuna le procedure di sovraindebitamento al concordato preventivo, infatti, deve escludersi che - in mancanza di adeguate ragioni o di uno specifico*

*accordo con i creditori medesimi - possano prevedersi trattamenti differenziati in relazione a crediti aventi la stessa natura (nel caso di specie chirografari)”*

Inoltre, secondo il Tribunale l'istante non avrebbe “*adeguatamente motivato il requisito della meritevolezza*”, ritenendo che, in data successiva alla collocazione in congedo del sig. Iuliano, avvenuta con provvedimento dell'1 aprile 2014 e alla conseguente decurtazione dello stipendio percepito, lo stesso avesse “*assunto nuovi debiti. In particolare, oltre ai due finanziamenti richiesti per l'acquisto di un pc per il figlio e per il pagamento delle tasse universitarie - rispettivamente di euro 1.300,00 e di euro 4.628,40 - il sig. Iuliano risulta aver stipulato – in data 11.02.2015 - un ulteriore finanziamento con Findomestic dell'importo di euro 60.585,60, da restituire in 96 rate mensili di euro 631,10 ciascuna, solo in parte finalizzato al consolidamento di precedenti finanziamenti*”.

Da ciò, il Tribunale ha dedotto che l'istante avesse “*contratto dette ulteriori obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, facendo ricorso a detti ulteriori crediti in misura non proporzionata alle proprie reali capacità patrimoniali*”.

- tale ultima ricostruzione non tiene conto della circostanza, emergente dalla documentazione che si era allegato, e che torna ad depositare, che, dopo la malattia, l'istante aveva consolidato i finanziamenti in essere con Findomestic **in un unico finanziamento, a tasso migliorativo, al fine di alleggerire l'esposizione, e riuscendoci;**

- che i finanziamenti di € 4.000, contratto al fine di pagare le tasse universitarie del figlio, e di € 1.300, contratto per l'acquisto di un pc per lo stesso figlio, rispondeva all'esigenza di garantire, a questi, il compimento di un percorso formativo avviato prima della vicenda che condusse all'impoverimento;

- quanto alle osservazioni circa la durata del piano: per il mutuo ipotecario, in linea con quello che si riteneva fosse l'orientamento della sezione, si era scelto di mantenere la originaria durata del mutuo (residuo di 16 anni), in modo da soddisfare il creditore privilegiato in misura pari al 100%, addirittura con un interesse sostitutivo del 2%.

### **CIO' PREMESSO**

Stante che il G.D. ha ammesso la riproponibilità della proposta, debitamente emendata e corretta alla luce delle riflessioni svolte nel decreto di inammissibilità, si procede alla presentazione di una nuova istanza, osserva che, al fine di evitare il pignoramento della casa di abitazione, il sig. Iuliano sta versando le rate del mutuo ipotecario in essere con con Intesa San Paolo, dell'importo di € 106.206, sottoscritto in data 20.7.2011.

**Si indicano, a seguire, le singole esposizioni per ognuno dei finanziamenti in essere:**

- 1) MUTUO IPOTECARIO INTESA SAN PAOLO, SOSPESO, PER LA QUOTA CAPITALE, A FAR DATA DAL SETTEMBRE 2015 E SINO AL MESE DI SETTEMBRE 2016, E SUCCESSIVAMENTE RIPRISTINATO DAL MESE DI OTTOBRE 2016. TOTALE RATA EURO 539,57 PAGAMENTI IN CORSO REGOLARI; DEBITO RESIDUO: 82.068,94**
- 2) FINANZIAMENTO FINDOMESTIC N. 0020028932198719 CON CAPITALE COMPROMESSO PARI A EURO 482,38, CON RATA DI EURO 56,81 NUMERO RATE RIMANENTI 8 (IMPORTO OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO) ;**
- 3) FINANZIAMENTO FINDOMESTIC NR 0020028932198721 CON CAPITALE RESIDUO COMPROMESSO PARI A EURO 43.343,25 CON RATE DI EURO 583,00 NUMERO RATE RIMANENTI 99 (IMPORTO OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO);**
- 4) FINANZIAMENTO FINDOMESTIC NR 0020028932198722 CON CAPITALE RESIDUO COMPROMESSO PARI A EURO 3.356,26 CON RATA DI EURO 55,10 NUMERO RATE RIMANENTI 83 (IMPORTO OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO);**
- 5) FINANZIAMENTO CON CARTA AURA DELLA FINDOMESTIC NR10062219877768 CON CAPITALE RESIDUO COMPROMESSO PARI A EURO 5.810,47 CON RATA DI EURO 150,00 (IMPOSSIBILE LA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI RATE RIMANENTI, TRATTANDOSI DI CONTRATTO DI CREDITO ROTATIVO, CON RICARICA AUTOMATICA MENSILE).**
- 6) FINANZIAMENTO CON PRESTITALIA TRAMITE CESSIONE, CON CAPITALE RESIDUO DI EURO 776,50 E RATA DI EURO 100,00 NUMERO RATE RIMANENTI 9, CON TRATTENUTA SULLA PENSIONE.**
- 7) FIDO SU CONTO CORRENTE CONCESSO DA BANCA INTESA SAN PAOLO DI EURO 2.582,00 PIU' CARTA DI CREDITO ROTATIVO BLU INTESA SAN PAOLO DI EURO 2.500: LA CARTA DI CREDITO ROTATIVO (REVOLVING) SI RICARICA AD OGNI PRIMO DEL MESE, DATA IN CUI IL CREDITO DISPONIBILE AMMONTA SEMPRE AD € 2.500. IL SIG. IULIANO UTILIZZA, IN PARTE, TALE CREDITO, PER "TENERE SOTTO CONTROLLO" IL FIDO, E NON SFORARE. IN QUESTO MODO, OGNI 15**

DI DEL MESE LA BANCA LA CARTA VIENE RIMBORSATA CON IL FIDO STESSO. **ALLA DATA DEL 26/2/2018, IL DEBITO RELATIVO ALLA CARTA REVOLVING E' PARI AD € 2.652,10, E L'ESPOSIZIONE SUL FIDO DI CONTO E' PARI AD € 2.771,40.**

- Findomestic ha notificato decreto ingiuntivo dell'importo di € 47.181,89, per i finanziamenti n. 0020028932198719, 0020028932198721, 0020028932198722;

- Le spese correnti possono essere quantificate secondo i modelli ISTAT allegati, segmento Isole, considerando un nucleo familiare monoreddito composto da quattro persone, di cui un minore, e, quanto alle spese specifiche e documentabili, secondo i documenti giustificativi che si allegano (nella specie, dal 1 gennaio 2017 al 14 marzo 2018 il nucleo familiare ha sostenuto le spese di seguito indicate: Bollette Enel Euro 1212,62; Bollette Telecom Euro 721,56; Bollo auto Euro 174,56; Spese sanitarie Euro 1850,80; Spese per sostegno figlio Littorio all'Università Euro 572,80; Per un totale di Euro 4531,51.

- OCC Commercialisti Palermo ha rimesso al sig. Iuliano un preventivo dell'importo di € 8.766,63, per la propria attività, di cui sono stati già rimessi, in acconto, € 500.

Ciò premesso e considerato, considerata la incolpevolezza della situazione di sovraindebitamento, e la meritevolezza (assenza di debiti tributari; puntualità nell'ammortamento del mutuo ipotecario; inadempienza conseguente ad una riduzione del reddito, causata da patologie che hanno condotto al congedo assoluto; assunzione di debiti in epoca antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro), il sig. Iuliano formula la

### **PROPOSTA DI PIANO**

nei termini di seguito indicati

\*

La pensione netta che il sig. Iuliano percepisce ammonta ad € **1.669,72**.

La somma delle rate mensili calcolate secondo gli attuali piani di ammortamento ammonta ad € 1.484,48.

**L'esposizione debitoria complessiva ammonta ad € 148.543,48** detratte le rate di mutuo che, nelle more, andranno a scadere e saranno pagate, oltre i compensi dell'OCC Commercialisti Palermo.

\*

La proposta di piano che segue è stata elaborata in funzione dei seguenti criteri, secondo le indicazioni elaborate nella prassi giudiziaria

1. *Ratio* della disciplina di riferimento, nazionale ed europea, i cui principi

fondamentali risiedono, da un lato, nell'**aspetto etico della norma**, e, dall'altro, nella **collaborazione tra debitore e creditore** sottesa al tipo di procedura prescelta. Secondo un orientamento restrittivo, il consumatore meritevole prefigurato dal legislatore corrisponderebbe a quello che nei paesi anglosassoni viene definito: **"well educated middle class consumer"**, cioè **colui che è capace di tutelarsi da solo, poiché in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite.** Evidentemente, un soggetto con tali caratteristiche ha bisogno di questa procedura solo in ipotesi marginali, e secondo questa visione, resterebbero fuori dalla tutela, perché immeritevoli, proprio chi ne avrebbe più bisogno, cioè le fasce sociali più fragili, che spesso non hanno alternative, se non il ricorso al credito. La conseguenza di quanto sopra esposto è che ben pochi, tra i soggetti consumatori sovraindebitati, sarebbero effettivamente in grado di accedere alla procedura. In considerazione di ciò, ritiene il decidente che un'interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della presente legge poiché, soprattutto per i consumatori, **il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, anche a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori hanno fino ad oggi concesso finanziamenti.** Inoltre, per opinione comune, il termine diligente è un concetto relativo, cioè suscettibile di variare in rapporto alle qualità soggettive e al contesto sociale all'interno del quale opera il debitore. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono ad attribuire ad essa una sempre più accentuata connotazione solidaristica (Provvedimento di omologa del Tribunale di Termini Imerese, dott.ssa E. Piazza, del 09/05/2017, nel proc. RG n.223112015).

2. Considerazione, quale parametro indicativo per la quantificazione delle spese correnti non documentabili, e, dunque, quale parametro concorrente per definire le sostanze idonee a garantire un'esistenza dignitosa, dell'indice ISTAT "segmento isole";

3. Assenza di atti dispositivi assunti negli ultimi 5 anni;

4. Sostenibilità del piano in funzione delle spese correnti.

#### PROPOSTA DI PIANO

##### 1) Crediti prededucibili:

###### Compenso OCC

Pagamento in 10 rate nell'arco di 10 mesi dalla data dell'omologa; delle quali 10 rate



dell'importo di € 806,66 ciascuna

## **2) Crediti ipotecari**

### Mutuo Ipotecaro.

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 711,24 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 63% (debito abbattuto € 51.209)

## **4) Crediti Tributari**

**Nulla (allegato 6)**

## **5) Crediti chirografari**

### **A. FINANZIAMENTO FINDOMESTIC N. 0020028932198721**

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 54,18 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 9% (debito abbattuto € 3.900,89)

### **B. FINANZIAMENTO FINDOMESTIC NR 0020028932198722**

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 4,20 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 9% (debito abbattuto € 302,06)

### **C. FINANZIAMENTO CON CARTA AURA DELLA FINDOMESTIC NR10062219877768**

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 7,26 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 9% (debito abbattuto € 522,94)

### **D. FINANZIAMENTO CON PRESTITALIA**

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 0,97 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 9% (capitale abbattuto € 69,89)

### **E. FIDO CONCESSO DA BANCA INTESA SAN PAOLO PIU' CARTA DI CREDITO ROTATIVO BLU INTESA SAN PAOLO**

Pagamento in n. 72 rate costanti di € 6,78 ciascuna, decorrenti dall'undicesimo mese dall'omologa, con percentuale di soddisfo pari al 9% (capitale abbattuto € 488,12)

## **F. FINANZIAMENTO FINDOMESTIC N. 0020028932198719**

PAGAMENTO IN N. 72 RATE COSTANTI DI € 0,60 CIASCUNA, DECORRENTI DALL'UNDICESIMO MESE DALL'OMOLOGA, CON PERCENTUALE DI SODDISFO PARI AL 9% (CAPITALE ABBATTUTO € 43,41)

Onde evitare inutili costi per commissioni bancarie e/o postali si propone che le rate per suddette rate siano trattenute direttamente in busta paga.

Con riferimento al compenso dell'OCC si propone l'addebito diretto in conto corrente.

\*

### **IMPORTO TOTALE DEI PAGAMENTI RATEALI MENSILI**

**€ 776,02**

Tale accantonamento è tale da **consentire di mantenere al proponente la somma mensile di circa € 850**, che diminuiranno gradatamente, come sopra indicato, anche in funzione della fisiologica rivalutazione della pensione, e dell'auspicata futura autosufficienza economica del figlio attualmente maggiorenne ma inoccupato, somma, questa, bastevole per il soddisfacimento delle spese correnti del nucleo familiare, che sono state indicate in **€ 330 quanto alle sole spese documentate e documentabili, ed anche per le altre spese quotidiane non documentabili oltre che per quelle impreviste ed imprevedibili** (abbigliamento, generi alimentari, trasporti pubblici, carburante, future maggiori spese scolastiche ed extrascolastiche della figlia minore Maria Romita, che attualmente frequenta la seconda media). Ciò, anche in considerazione del fatto che il figlio convivente è al momento disoccupato senza sua colpa ed in cerca di occupazione, ed è attualmente iscritto ad un corso universitario a pagamento per ampliare le possibilità di occupazione.

\*

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, indicazione ed integrazione documentale.

Palermo, 14/3/2018

Avv. Gaia Matteini